



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 462

Disposizioni in materia di istituzione, a bordo degli aerei, di un servizio di assistenza sanitaria
provvisto di defibrillatore semiautomatico

Indice

1. DDL S. 462 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 462.....	4

1. DDL S. 462 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 462
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di istituzione, a bordo degli aerei, di un servizio di assistenza sanitaria provvisto di defibrillatore semiautomatico

Iter

31 maggio 2018: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.462

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Gaetano Nastri](#) ([Fdl](#))

Cofirmatari

[Antonio Iannone](#) ([Fdl](#)) (aggiunge firma in data 28 giugno 2018)

[Nicola Calandrini](#) ([Fdl](#)) (aggiunge firma in data 3 aprile 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **31 maggio 2018**; annunciato nella seduta n. 9 del 5 giugno 2018.

Classificazione TESEO

APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI , PRONTO SOCCORSO

Articoli

TUTELA DELLA SALUTE (Art.2), REGOLAMENTI (Art.3), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.3)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 462

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 462

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NASTRI**, **IANNONE** e **CALANDRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018

Disposizioni in materia di istituzione, a bordo degli aerei, di un servizio di assistenza sanitaria provvisto di defibrillatore semiautomatico

Onorevoli Senatori. - La normativa vigente non prevede l'obbligo, per le compagnie aeree italiane, di dotarsi della presenza di un servizio di assistenza sanitaria a bordo. Tuttavia sono numerosi gli episodi di malori che si verificano annualmente sui velivoli, fortunatamente spesso di lieve entità.

Statisticamente, le emergenze più ricorrenti sono legate ai problemi respiratori, causati, tra l'altro, dalla bassa umidità che si registra a bordo, cui si aggiungono eventi traumatici, dovuti alla poca accortezza dei passeggeri che si muovono all'interno del velivolo o che omettono di allacciare le cinture di sicurezza. Infine, si registrano casi di problemi cardiovascolari.

Quanto premesso solo per giustificare la necessità di una presenza fissa, all'interno degli aerei, di un servizio di assistenza sanitaria, finalizzato all'attività di primo soccorso e svolto da personale addestrato all'uso del defibrillatore semiautomatico, che deve anch'esso, necessariamente, far parte della dotazione fissa del velivolo.

Nel dettaglio il presente disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca la finalità del provvedimento, consistente nella tutela della salute dei viaggiatori a bordo degli aerei.

L'articolo 2 prevede l'obbligo, in capo alle compagnie aeree italiane, di provvedere all'istituzione di un servizio di assistenza sanitaria a bordo dotato di un defibrillatore semiautomatico e di personale medico e infermieristico abilitato.

L'articolo 3 affida a un regolamento del Ministro della salute, il compito di stabilire i requisiti del personale medico e infermieristico, nonché la dotazione delle apparecchiature.

L'articolo 4, infine, stabilisce che le spese per il servizio di assistenza sanitaria siano a carico delle compagnie aeree italiane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare la salute dei viaggiatori a bordo degli aerei.

Art. 2.

1. Al fine di cui all'articolo 1, è fatto obbligo, alle compagnie aeree italiane adibite al trasporto di passeggeri, di provvedere all'istituzione di un servizio di assistenza sanitaria a bordo, dotato, in particolare, di defibrillatore semiautomatico nonché di personale abilitato a prestare il primo soccorso in caso di emergenza e addestrato all'uso del defibrillatore medesimo.

Art. 3.

1. Il Ministro della salute stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i requisiti del personale medico e

infermieristico, nonché la dotazione delle apparecchiature necessari all'espletamento del servizio di assistenza sanitaria di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. Le spese per l'attivazione e il funzionamento del servizio di assistenza sanitaria di cui all'articolo 2 sono poste a carico delle compagnie aeree.

